



## IL TRIBUNALE DI GENOVA

### XI SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

**Francesco Mazza Galanti**

**Daniela Di Sarno**

**Valentina Cingano**

**Presidente rel.**

**Giudice**

**Giudice**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 9347/ 2019 R.G.,

proposto da

██████████, nato a ██████████ (NIGERIA), il ██████████, C.F. ██████████, C.U.I. ██████████, ID VESTANET ██████████, elettivamente domiciliato a Sarzana (SP), Via 8 marzo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Federico Lera del Foro di La Spezia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DI LIVORNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

**RESISTENTE**



e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: ricorso *ex artt. 35 e 35-bis* D. Leg.vo n. 25/2008

a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. Il signor ██████████ cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 35 e 35-*bis* D. Leg.vo n. 25/2008 avverso la decisione emessa il 21.5.2019, e a lui notificata il 28.6.2019, con la quale la Commissione territoriale di Firenze - Sezione di Livorno, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di altre forme di protezione ai sensi del D.L. 113/18 convertito in Legge 132/18.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Firenze - Sezione di Livorno, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto della domanda di protezione internazionale. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Massa - Carrara, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

2. Il richiedente ha premesso di essere nato e vissuto alcuni anni a Ubomiri, nello stato di Imo, ma di essersi poi trasferito a Lagos presso una zia; di essere di etnia igbo e di appartenere alla confessione dei Testimoni di Geova; di aver studiato fino alle scuole superiori e di aver lavorato come operaio in una fabbrica; la famiglia di origine è composta da madre, due fratelli e una sorella, mentre il padre sarebbe deceduto nel 2017; non è sposato e non ha figli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale egli ha raccontato di aver lasciato il Paese il 12 aprile del 2017 per sfuggire agli abitanti del villaggio d'origine, i quali, dopo la morte del padre, volevano obbligarlo a prendere il posto del genitore come sacerdote dell'oracolo "Ogbunabali". In particolare, ha riferito: di aver lasciato il villaggio di origine e di essersi trasferito a Lagos con la zia materna nel 1995, per volere della madre, la quale voleva allontanarlo dal villaggio e dai rituali tradizionali praticati



dal padre, sacerdote dell'oracolo; di essere stato introdotto alla religione dei Testimoni di Geova dalla zia materna; di non essere tornato al villaggio per i successivi dieci anni, fino a quando si sarebbe recato a far visita al padre, per cercare di allontanarlo dalla religione tradizionale; di essere stato picchiato e torturato da alcune persone del villaggio comandate dal padre; di essere tornato al villaggio altre due volte, una dopo tre anni, l'altra nel 2015, per cercare di condividere con gli abitanti le sue conoscenze su Geova e "convertirli", ma il padre nell'occasione si sarebbe arrabbiato e avrebbe minacciato di sacrificarlo alla divinità. Per questo motivo, il ricorrente non sarebbe più tornato al villaggio fino al 2017, quando, alla morte del padre, sarebbe stato chiamato a organizzare il funerale, in quanto primogenito. In occasione della preparazione del rito funebre, gli sarebbe stato comunicato che spettava a lui prendere il posto del padre come sacerdote dell'oracolo, ma lui avrebbe rifiutato. Per tale ragione, sarebbe stato imprigionato e torturato per qualche settimana, fino a quando un amico di infanzia non lo avrebbe liberato. Dopodiché, si sarebbe nascosto per tre giorni a Egbeada, un villaggio non distante da Ubomiri, e poi sarebbe scappato a Lagos dalla zia, la quale gli avrebbe dato il denaro necessario per lasciare il paese. Il richiedente protezione ha dichiarato di essersi quindi recato a Kano il 12 aprile 2017, di aver proseguito verso il Niger e poi verso la Libia, da dove sarebbe partito per l'Italia il 9 giugno 2017, ciò per motivi religiosi, in quanto sia il Niger che la Libia sono Paesi musulmani. Richiesto di chiarire quali siano i suoi timori in caso di rimpatrio, l'odierno ricorrente ha dichiarato di temere di "essere torturato e seppellito vivo" dagli abitanti del villaggio.

3. La Commissione Territoriale ha ritenuto: credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità nigeriana e alla provenienza dallo stato di Imo, *"alla luce della coerenza interna delle dichiarazioni rese e dalla coerenza tra queste e il profilo etnolinguistico del richiedente"*; non credibili, e pertanto non accettati, gli elementi relativi *"ai motivi della fuga alla luce dell'assenza di coerenza interna nelle dichiarazioni rese in merito alle aggressioni e minacce subite da parte del padre e degli abitanti del villaggio nel corso degli anni, in quanto estremamente confuse, carenti dal punto di vista logico e contraddittorie."*

In particolare, il richiedente non avrebbe fornito informazioni sufficientemente circostanziate in merito alla credenza professata dagli abitanti del villaggio d'origine e al ruolo del padre; sarebbero inoltre apparse poco chiare e confuse le circostanze del suo trasferimento a Lagos, senza che il padre si opponesse o tentasse di far tornare a casa il figlio negli anni successivi; vago e confuso è apparso alla Commissione anche il racconto riguardante le varie occasioni in cui il richiedente avrebbe fatto ritorno al villaggio.



Inoltre, la Commissione ha considerato *"incoerente"* il fatto che la zia, anche lei testimone di Geova, facesse ritorno al villaggio di tanto in tanto senza problemi, e *"contraddittoria"* la circostanza che il richiedente venisse chiamato al villaggio per il funerale del padre, nonostante gli accadimenti precedenti.

Da ultimo, la Commissione ha definito *"confusa"* la dinamica in cui si sarebbe dovuto svolgere il funerale e *"rocamboleschi e inverosimili"* gli eventi legati alla sua fuga verso Lagos. Infine, la Commissione ha sostenuto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di spiegare logicamente il motivo per cui non si sarebbe più sentito sicuro a Lagos, dove aveva vissuto per tanti anni.

4. Il Collegio, diversamente dalla Commissione territoriale, ha ritenuto il signor [REDACTED] credibile non solo rispetto alla sua origine e provenienza, ma anche relativamente alle vicende narrate e al timore da lui espresso di subire un grave danno in caso di rimpatrio, ritenendo il suo racconto dettagliato e coerente, sia dal punto di vista interno, che rispetto alle fonti consultate.

Secondo questo Collegio, infatti, il ricorrente ha prima fornito informazioni precise rispetto alla propria persona (*"ho studiato fino alle superiori, ho lavorato come operaio nella fabbrica della Guinness"*) e alla propria famiglia (*"prima di lasciare la Nigeria mia madre era ancora in vita, ma mio padre era morto. Ho due fratelli e una sorella. Non sono sposato e non ho figli."*); dopodiché, ha iniziato subito a parlare del motivo della sua fuga, che l'ha spinto a lasciare il paese d'origine e a perdere i contatti con tutti i familiari, ad eccezione della zia. Come ha affermato in Commissione: *"Tutti erano contro di me, per il fatto che loro credono in un oracolo divino, insieme a tutto il villaggio. Quando morì mio padre mi volevano obbligare a prendere il suo posto come sacerdote dell'oracolo."*

Il ricorrente ha poi descritto, con una certa minuzia di dettagli, anche piuttosto macabri, sia le idee a base del culto di Ogbunabali, sia il ruolo svolto dal padre, sacerdote del culto nel villaggio, sia i rituali del culto, che a volte prevedevano anche sacrifici umani. Inoltre, fin dall'inizio, il ricorrente ha spiegato di essere stato "dedicato" dal padre all'oracolo Ogbunabali fin dalla sua nascita, e per questo di essere stato portato ad assistere a tali rituali fin dalla tenera età, nonostante la sofferenza che gli provocava vedere tante persone piangere di fronte a sacrifici tanto cruenti. Perciò, *"quando non ce la faceva più a sostenere la cosa"* (si v pag. 5 del verbale relativo alla sua intervista), la madre lo avrebbe inviato a Lagos dalla zia, nel tentativo di sottrarlo alla sorte del padre. Queste informazioni sono conformi a quelle reperite nelle fonti consultate, da cui si apprende che Ogbunabali, che in Igbo significa "egli uccide di notte", è la tradizionale divinità della morte Igbo. Il suo nome è considerato una



descrizione letterale del suo personaggio, mentre si dice che uccida nella notte le sue vittime, che di solito sono criminali o coloro che hanno infranto un tabù indicibile. Ogbunabali è considerata una divinità minore della mitologia e della religione Igbo, anche chiamata Odinani. Secondo quanto si legge su Encyclopedia, "la religione Igbo riconosce tre tipi di soggetti sovranaturali: Dio (Chukwu), gli spiriti (Alusi) e gli antenati. [...] Gli spiriti (alusi) sono esseri potenti che abitano le tre dimensioni dello spazio-cielo, della terra (terra e acqua) e del mondo ancestrale. Ci sono diverse categorie di spiriti. [...] Le forze degli spiriti danno energia alla medicina che gli individui possono evocare e dispiegare per ottenere forza, protezione o per danneggiare i nemici. Gli spiriti ancestrali sono i morti viventi che abitano il mondo degli spiriti, ma sono coinvolti nella vita dei progenitori nel mondo umano. Durante le feste, visitano il mondo umano come ospiti in forma di mascherate. Gli spiriti maligni vivono sia nel mondo umano che in quello degli spiriti. Solo coloro che hanno vissuto vite oneste, non sono morti per malattie inspiegabili e hanno avuto riti funebri completi possono essere antenati o reincarnarsi. [...] Gli atti di culto religioso permeano la vita quotidiana e sono spesso condotti per conto della famiglia o di gruppi di villaggio. [...] Il sacrificio è centrale nella vita religiosa degli gbo. I sacrifici sono offerti per l'espiazione dei peccati, per la protezione dalla sventura, per chiedere assistenza e per ringraziare. [...] Ogni spirito ha i propri sacerdoti che compiono sacrifici al santuario. Le offerte includono uova, polli, frutta, capre, mucche e (in alcuni rari casi di sacrifici comunitari) esseri umani. A volte la vittima - animale o umana - viene offerta a uno spirito e un po' del suo sangue viene versato come segno di un'offerta, ma alla vittima è permesso di vivere come un devoto consacrato allo spirito. I sacrifici umani sono talvolta commessi con l'aggiudicazione di controversie nei santuari oracolari. Gli oracoli sono classificati secondo il loro scopo. [...]"<sup>1</sup>

Da queste informazioni e da quelle reperite nel Report EASO: Nigeria – Notizie sul paese (2017)<sup>2</sup> emerge dunque che il culto di Ogbunabali è parte della religione tradizionale igbo, che venera dei, spiriti e antenati per il tramite di sacerdoti e oracoli che guidano i rituali spirituali, che a volte prevedono anche sacrifici umani.

Pertanto, come si è anticipato, le affermazioni del ricorrente riguardo al culto menzionato, al ruolo del padre e ai rituali praticati sembrano in linea con le fonti consultate.

<sup>1</sup> Encyclopedia: *Igbo Religion*, aggiornata il 17 luglio 2020,

<https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/igbo-religion>

<sup>2</sup> EASO – European Asylum Support Office: *EASO – Informazioni sui paesi d'origine: Nigeria – Notizie sul paese*, giugno 2017,

[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf), p.58.



Inoltre, va sottolineato come il culto indicato dal ricorrente costituisca parte di una vera e propria religione, e non di un semplice “culto” o setta moderna, motivo per cui ad essa non si applicano le “regole” indicate dalla Commissione nella propria memoria costitutiva per la successione dei capi tribù reperite nel summenzionato Report EASO a pagina 68 (par. 7.5.1), bensì quelle per la successione dei sacerdoti, riportate nello stesso Report al paragrafo successivo, il 7.5.2, in cui si legge che: *“Un ricercatore presso la Fondazione Heinrich Böll in Nigeria ha informato l’IRB che se qualcuno viene «chiamato» a svolgere tale ruolo (ovvero identificato dai sacerdoti o da altri capi della religione tradizionale come persona da iniziare) ed eventualmente diventa sacerdote, erborista o una figura analoga, può essere difficile e persino pericoloso rifiutare”*.<sup>3</sup>

Per questo motivo, non si può escludere che il ricorrente si sia sentito in pericolo per aver rifiutato di subentrare al padre nel ruolo di sacerdote dello spirito.

Proseguendo con i punti contestati dalla Commissione: a domanda specifica su come avesse fatto a scappare a Lagos e a restarci dieci anni senza che i genitori si opponessero o tentassero di farlo tornare al villaggio, il ricorrente ha risposto che la madre era consapevole di tale spostamento e lo aveva fatto per proteggerlo, mentre il padre all’inizio non aveva compreso che il figlio si stesse trasferendo (pensava cioè che sarebbe tornato dopo poco tempo), dopodiché non aveva avuto modo di andare a cercarlo (anche perché il richiedente aveva chiesto alla zia di non far sapere dove si trovasse, per non dover tornare al villaggio).

Alla luce di quanto appena osservato, non sembrano fondate le contestazioni della Commissione relative alla asserita vaghezza e alla affermata confusione del racconto rispetto al culto professato nel villaggio, al ruolo del padre e al trasferimento del ricorrente a Lagos “senza il beneplacito del padre”.

Questo Collegio non concorda poi con la Commissione dove questa afferma che il narrato è vago e confuso riguardo alle persone che lo avrebbero picchiato e al ruolo svolto dai famigliari durante le varie visite al villaggio. Infatti, nelle pagine 5, 7, 8 e 10 della sua menzionata intervista, il ricorrente racconta in modo chiaro e approfondito come nelle varie occasioni in cui, recatosi al villaggio per visitare la famiglia, aveva cercato di convincerla ad abbandonare il culto tradizionale, il padre avesse ordinato a vari uomini di picchiarlo e rinchiuderlo in una stanza, appunto per punirlo delle sue affermazioni contro il loro oracolo. In questi racconti, il signor ██████ ha saputo dare precisi riferimenti spazio-temporali rispetto al momento in cui si sono svolte le visite,

3EASO – European Asylum Support Office: *EASO – Informazioni sui paesi d’origine: Nigeria – Notizie sul paese*, giugno 2017,  
[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf), p.69.



ha specificato il modo e i mezzi con cui è stato picchiato, nonché il numero di persone che erano state poste a fare la guardia alla sua stanza. Anche riguardo al ruolo svolto dai familiari rispetto alla sua vicenda, a domanda specifica della Commissione (*"Sua madre e suo fratello come hanno reagito a tutto questo?"*), il richiedente ha risposto: *"Si dispiacevano per me ma avevano paura di mio padre e del suo dio"*. Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia fornito informazioni esaustive su entrambi i punti contestati dalla Commissione, che, in ogni caso, se avesse voluto avere dettagli più precisi su chi aveva picchiato il ricorrente, avrebbe dovuto porgli domanda precisa al riguardo, prima di muovergli tale contestazione.

Per quanto riguarda l'incoerenza rilevata dalla Commissione rispetto al fatto che la zia, anche lei testimone di Geova, si potesse recare al villaggio senza subire minacce o violenze, si considera ragionevole la spiegazione fornita dal ricorrente, secondo cui la sua congiunta era meno a rischio di lui perché non andava a predicare al villaggio né aveva reso pubblico il fatto di essersi convertita, oltre al fatto che non era "predestinata" a diventare sacerdote, come il ricorrente.

Si ritiene altresì ragionevole che il ricorrente sia stato ammesso a organizzare il funerale del padre, come da tradizione, nonostante gli avvenimenti passati, considerando "principio universale" che un figlio abbia diritto ad assistere al funerale del proprio padre nonostante gli screzi avuti in vita.

Infine, a questo Collegio non sono parsi particolarmente "inverosimili e rocamboleschi" gli eventi legati all'ultima fuga dal villaggio verso Lagos, posto che si comprende bene come in quell'occasione il ricorrente possa essersi sentito improvvisamente a rischio in detta città, dopo avervi trascorso molti anni: visto che ormai il padre non c'era più, il dovere di subentrargli come sacerdote era decisamente più concreto che in passato, quando era il genitore a ricoprire questa figura, e poco importava che il figlio stesse a Lagos, purché non tentasse di convertire gli abitanti del villaggio a un'altra confessione.

Per completezza, si osserva che il ricorrente è stato preciso ed esaustivo anche nello spiegare della sua adesione ai Testimoni di Geova, su cui ha fornito informazioni precise riguardo al culto e al luogo in cui lo professava, oltre ad aver fatto vari riferimenti a passi della Bibbia durante il colloquio in Commissione. Pertanto, è da ritenersi credibile anche rispetto alla religione professata. Per completezza, va detto che dalle fonti consultate, non risulta che i Testimoni di Geova siano generalmente perseguitati in Nigeria.

Per tutte queste ragioni, si deve ritenere che il ricorrente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007, ovvero: *"a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti*



*in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".* In definitiva, ai sensi della medesima disposizione, il racconto del richiedente protezione deve reputarsi veritiero.

5. Alla luce di quanto sopra, considerato credibile il racconto del ricorrente, risulta evidente il rischio effettivo che questi correrebbe in caso di rimpatrio, considerate anche le minacce e violenze da lui subite in passato per aver cercato di condividere la propria fede di testimone di Geova ed essersi negato a succedere al padre come sacerdote del culto. Tali atti di violenza fisica e psichica a cui è stato sottoposto il richiedente possono essere considerati, nel loro insieme, come atti di persecuzione ai sensi dell'art.7, c.1 e 2 a) del d. lgs.251/2007. Inoltre, si noti che tali atti possono essere ricondotti a motivazioni religiose, poiché sono stati inflitti al ricorrente ogniqualvolta questo abbia cercato di manifestare la propria religione al padre e agli abitanti del villaggio, come egli ha affermato più volte nel corso dell'audizione.

Per tali motivi, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussista in capo al ricorrente un fondato timore di essere perseguitato nel Paese d'origine a causa della sua appartenenza religiosa, considerato che l'obbligo di subentrare al padre nella posizione di sacerdote del culto andrebbe a collidere con il suo desiderio di continuare a professare la confessione dei Testimoni di Geova, limitando quindi la sua libertà di religione, diritto sancito dall'articolo 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e dall'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Inoltre, si tenga presente che, per i Testimoni di Geova, fare proselitismo è un'obbligazione "imprescindibile", che il ricorrente certamente non potrebbe assolvere (o potrebbe farlo solo con estrema difficoltà), nel caso in cui venisse obbligato a divenire sacerdote del culto nel suo villaggio d'origine.

Per quanto riguarda la protezione da parte dello Stato, se è vero che la Costituzione nigeriana vieta al governo di istituire una religione di Stato e garantisce la libertà di religione senza discriminazioni<sup>4</sup>, è altresì noto che l'apparato statale nigeriano non è attualmente in grado di garantire il rispetto di tale diritto in tutto il territorio nazionale<sup>5</sup>,

4 Federal Republic of Nigeria, Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, articoli 10 e 38.

5USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: Nigeria. 10 June 2020. <https://www.ecoi.net/en/document/2031289.html>





sia per carenza di finanziamenti e di personale, che per l'alto livello di corruzione e la scarsa preparazione dei funzionari statali, sia di polizia che giudiziari<sup>6</sup>.

Per queste ragioni, deve riconoscersi al richiedente lo status di rifugiato essendo egli stato vittima di una vera e propria persecuzione religiosa. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con riconoscimento della massima forma di protezione richiesta.

6. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvederà con separato decreto, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

#### P.Q.M.

riconosce al richiedente [REDACTED] nato a [REDACTED] (NIGERIA), il [REDACTED] C.F. [REDACTED] C.U.I. [REDACTED] ID VESTANET [REDACTED], lo status di rifugiato di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 21.7.2020.

USCIRF – US Commission on International Religious Freedom: *United States Commission on International Religious Freedom 2020 Annual Report: USCIRF – Recommended for Countries of Particular Concern (CPC): Nigeria*, April 2020, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2028970/Nigeria.pdf>  
UN Human Rights Committee: *Concluding observations on Nigeria in the absence of its second periodic report [CCPR/C/NGA/CO/2]*, 29 August 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015174/G1925730.pdf>, p.8.

CSW – Christian Solidarity Worldwide: *Nigeria: General Briefing, May 2020*, <https://docs-eu.livesiteadmin.com/dc3e323f-351c-4172-800e-4e02848abf80/nigeria---may-2020.pdf>

6EASO: *EASO report: Informazioni sui paesi di origine – Nigeria: Attori della protezione*, novembre 2018.

[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_ActorsofProtection\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/2018_EASO_COI_Nigeria_ActorsofProtection_IT.pdf), pp. 21-26, 35-42.



Il Presidente est.  
Francesco Mazza Galanti

